



COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.it
C.F. e P.I. 00135880425

Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 112 DEL 07/07/2026

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA – TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico da cui risulta la necessità di modificare il regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA – TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE e che alla competente Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell'AREA URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente come da attestazione del DIRIGENTE dell'AREA RISORSE FINANZIARIE ed inserito all'originale del presente atto;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.....in data.....;

CON VOTAZIONE, resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea – taxi e Noleggio con conducente, riportate nell'allegato quadro di raffronto (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare il testo coordinato del Regolamento Comunale in argomento con le modifiche di cui al punto precedente, allegato al presente atto (allegato B) parte integrante e sostanziale;
- 4) di mantenere, per il Comune di Jesi, il contingente numerico di n. 4 licenze taxi e n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente;
- 5) di disporre quale atto di indirizzo al Dirigente competente di differire la pubblicazione dei bandi per il rilascio delle autorizzazioni NCC all'esito di una concertazione a livello comprensoriale da avviare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L. n. 21/1992 e s.m.i, con i Comuni della Vallesina, finalizzata alla definizione di previsioni regolamentari uniformi da redigersi comunque entro un anno dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- 6) di dare atto che il testo del regolamento di cui al precedente punto 3 sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito internet del Comune di Jesi nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione di I° livello "Disposizioni generali" sottosezione di II° livello "Atti Generali" oltre che nella rete civica sezione "Regolamenti" e in apposita sezione informativa;
- 7) di trasmettere all'Autorità di Regolazione Trasporti, la presente delibera e l'allegato regolamento fornendo evidenza dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni impartite;
- 8) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Matilde Sargenti Responsabile EQ del Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico dell'Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO

PREMESSO che il Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea – taxi e noleggio con conducente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 255 del 29 settembre 2000, necessita di essere aggiornato alla normativa vigente, fermo restando il mantenimento dell'attuale contingente numerico delle licenze e delle autorizzazioni;

ATTESO CHE il contingente numerico degli autoservizi pubblici non di linea stabilito dal vigente Regolamento comunale è il seguente:

- per il servizio taxi, il numero delle licenze previste è pari a quattro; allo stato attuale risultano attive tre licenze, mentre una risulta disponibile;
- per il servizio di noleggio con conducente (NCC), il numero delle autorizzazioni previste è pari a due che risultano entrambe attualmente disponibili;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale intende procedere agli adempimenti necessari per la riassegnazione della licenza taxi resasi disponibile nell'anno 2022 e, successivamente, all'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente;

DATO ATTO CHE al fine di aggiornare il Regolamento sono state convocate e coinvolte in appositi incontri le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori;

VISTI i verbali delle riunioni con le organizzazioni di categoria, depositati agli atti d'ufficio nelle date del 7 aprile 2025, 29 aprile 2025, 13 novembre 2025, 10 dicembre 2025;

DATO ATTO CHE i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, unitamente agli operatori del servizio taxi presenti agli incontri, nel corso delle riunioni e mediante le osservazioni trasmesse in forma scritta, avevano formulato la proposta di:

- ridurre il contingente numerico delle licenze taxi;
- azzerare il contingente delle autorizzazioni NCC;
- prevedere, eventualmente dopo l'anno 2030 e subordinatamente al verificarsi di specifiche condizioni e parametri, il rilascio di una ulteriore licenza taxi e di una autorizzazione NCC.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 452 del 16 dicembre 2025, avente ad oggetto: **"Modifica al Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea – Atto di indirizzo"**, con la quale:

- è stato espresso l'indirizzo di mantenere, per il Comune di Jesi, il contingente numerico di n. 4 licenze taxi e n. 2 autorizzazioni NCC, differendo la pubblicazione dei bandi relativi alle autorizzazioni NCC alla preventiva verifica della fattibilità di uniformare la disciplina regolamentare degli autoservizi pubblici non di linea con quella dei Comuni della Vallesina, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L. n. 21/1992 e s.m.i.;
- è stata formulata una valutazione favorevole, in linea generale, alla proposta di aggiornamento del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea – taxi e noleggio con conducente;

ATTESO CHE come previsto dalla citata deliberazione di Giunta comunale, la proposta di Regolamento è stata formalmente trasmessa con nota prot. n. 84931 del 19 dicembre 2025 alle organizzazioni di categoria del settore, alle associazioni dei consumatori e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti con nota prot. n. 5676 del 28 gennaio 2026;

DATO ATTO CHE a seguito della trasmissione della proposta di Regolamento, secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 452 del 16 dicembre 2025 sono pervenute le osservazioni di CNA e Confartigianato, acquisite rispettivamente ai protocolli n. 15330 e n. 15417 del 5 marzo 2026, aventi contenuto sostanzialmente coincidente e di seguito riportato:

Le associazioni hanno evidenziato che, nella provincia di Ancona, i servizi taxi e NCC contano complessivamente circa 140 operatori, distribuiti in maniera sostanzialmente equilibrata tra i due comparti e presenti nei principali Comuni del territorio provinciale.

Con riferimento alla proposta del nuovo Regolamento, le associazioni hanno formulato le seguenti osservazioni:

Art. 11, comma 1 – Contingente numerico:

Le associazioni hanno evidenziato che la progressiva riduzione delle imprese operanti nel Comune di Jesi e nell'intero territorio della Vallesina, unitamente alla chiusura di centri direzionali bancari e di importanti realtà produttive industriali, avrebbe determinato una contrazione della domanda di trasporto mediante taxi. È stato inoltre rappresentato che, secondo i dati riportati dalle stesse associazioni, tra il 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2025 il numero delle imprese presenti nel territorio di Jesi e della Vallesina avrebbe registrato una riduzione pari a circa il 9 per cento. Per tali motivazioni, in attesa della riforma complessiva del settore, le associazioni hanno proposto di sospendere il rilascio di ulteriori licenze e autorizzazioni oltre alle tre licenze taxi attualmente operative, al fine di evitare possibili effetti negativi sugli equilibri economici delle imprese già presenti sul mercato locale.

Art. 13, comma 2, lettera r) – Partecipazione al concorso di soggetti titolari di altra licenza:

Le associazioni hanno rilevato una presunta incompatibilità della disposizione che consente la partecipazione al concorso per il rilascio di una nuova licenza taxi anche a soggetti già titolari di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Comune, sebbene corredata da dichiarazione di rinuncia efficace esclusivamente in caso di assegnazione del nuovo titolo. Secondo le osservazioni formulate, tale previsione potrebbe non risultare compatibile con quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della L. n. 21/1992, che disciplina il divieto di cumulo delle licenze in capo al medesimo soggetto. È stato inoltre richiamato, a titolo esemplificativo, il regolamento del Comune di Roma, che prevede, quale requisito di partecipazione, la non titolarità di altra licenza taxi o autorizzazione NCC rilasciata da un Comune italiano o da Pubblica Amministrazione equipollente. Le associazioni hanno pertanto invitato il Comune ad acquisire un approfondimento in ordine alla legittimità della previsione, anche mediante il coinvolgimento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Art. 7, comma 7 – Reperibilità notturna:

Le associazioni hanno richiesto la riformulazione della disposizione relativa al servizio notturno prevedendo il seguente testo:

"Nelle ore notturne (23:00 – 05:00) il servizio potrà essere svolto anche mediante reperibilità". È stata inoltre segnalata l'assenza di specifiche disposizioni a tutela dell'attività svolta dagli operatori e di norme concernenti i doveri e le responsabilità degli utenti del servizio, analogamente a quanto previsto in altri regolamenti comunali.

A tale riguardo è stata proposta l'introduzione di un apposito articolo rubricato:

Nuovi articoli da introdurre

- "Doveri, facoltà e divieti degli utenti del servizio", successivamente recepito all'art. 21-bis della proposta di Regolamento. È stata altresì proposta l'introduzione di un articolo concernente la:

- "Sospensione facoltativa del servizio taxi", il cui contenuto è stato recepito nella proposta regolamentare

RITENUTO che le proposte formulate dalle organizzazioni di categoria riguardanti:

- la reperibilità notturna del servizio taxi;
- l'introduzione dell'articolo concernente i doveri, le facoltà e i divieti degli utenti del servizio;
- la sospensione facoltativa del servizio taxi;
- la disciplina dei turni e degli orari di servizio;

possano essere accolte e recepite nel testo regolamentare allegato che è stato aggiornato, dando atto che le relative modifiche sono state inserite negli articoli 7, comma 7, 21-bis, 26, comma 1, e 31, commi 4, 5, 6 e 7 della proposta di Regolamento;

DATO ATTO con nota acquisita al protocollo comunale n. 16249 del 9 marzo 2026 è pervenuto il parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti – Ufficio Regolazione Economica dei Servizi di Mobilità, avente ad oggetto: **"Parere ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. m), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni (Vs. prot. n. 5676 del 28/01/2026)".** Nel parere sono formulate osservazioni sullo schema di Regolamento del servizio taxi, articolate secondo le materie individuate dall'art. 37, comma 2, lett. m), del D.L. n. 201/2011 e precisamente:

1. contingente o numero di licenze;
2. organizzazione del servizio;
3. struttura tariffaria;
4. qualità del servizio.

Le osservazioni formulate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti sono state qualificate, a seconda dei casi, come **necessarie** oppure **opportune** ai fini dell'adeguamento dello schema di Regolamento trasmesso da questo Ente;

1. Contingente o numero delle licenze:

L'Autorità ha osservato che:

Classifica 8.2; Fascicolo N.7/2026

- è opportuno che l'art. 11 del Regolamento riporti esclusivamente il limite massimo del contingente taxi, ai fini del rispetto dell'art. 5, comma 1, lett. a), della L. n. 21/1992;
- è necessario riportare nel Regolamento, la descrizione della metodologia che si prevede di utilizzare per la quantificazione del contingente taxi attraverso un set minimo di indicatori utili a valutare i fattori di domanda del servizio (popolazione, spostamenti per cura, studio o lavoro, movimenti da/per nodi di trasporto, ecc.); in considerazione delle dimensioni del Comune, tale metodologia può assumere forma semplificata (punti 2-3 delle Linee guida), anche di tipo comparativo su base statistica previa scelta di un campione di comuni italiani adeguato, per numero e composizione, e tenendo anche conto della vocazione turistica e produttiva;
- è opportuno prevedere la possibilità di rilascio di licenze stagionali qualora si riscontrino carenze strutturali dell'offerta concentrate in particolari periodi dell'anno;
- è necessario prevedere che almeno un'autovettura taxi sia idonea al trasporto di disabili gravi incarrozzati;

2. Organizzazione del servizio:

L'Autorità ha inoltre osservato che:

- è necessario adeguare l'art. 5, comma 2, del Regolamento alla disciplina prevista dalla L. n. 21/1992 per evitare il contrasto con la legge, in materia di soggetti titolati all'esercizio del servizio;
- è necessario modificare l'art. 5, commi 4 e 5, concernente la sostituzione alla guida, al fine di renderlo conforme al dettato normativo vigente, tenendo conto delle turnazioni integrative;
- è opportuno riformulare l'art. 9, comma 3, tenendo conto che il divieto di cumulo riguarda le licenze taxi e non le autorizzazioni NCC;
- è necessario rielaborare l'art. 20 relativo ai veicoli di scorta, evitando di qualificare i relativi titoli autorizzativi come licenze;
- è opportuno introdurre nell'art. 26 le turnazioni integrative e disciplinarle mediante l'impiego di sostituti alla guida, ai sensi dell'art. 10 comma 5 bis della L. n. 21/1992;
- è necessario introdurre una disciplina concernente la composizione e le funzioni della Commissione consultiva comunale, garantendo un adeguato equilibrio tra le rappresentanze le associazioni di categoria e le associazioni degli utenti;
- è necessario introdurre una disciplina concernente il monitoraggio del servizio, sia per il controllo del corretto svolgimento del servizio, sia per l'acquisizione dei dati relativi alla domanda e all'offerta taxi.

3. Struttura tariffaria:

Con riferimento alla struttura tariffaria del servizio taxi, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha evidenziato che i punti da 65 a 70 delle Linee guida forniscono specifiche indicazioni in merito alle modalità di determinazione delle tariffe, precisando che le tariffe predeterminate devono risultare economicamente più vantaggiose per l'utente rispetto a quelle ottenute mediante applicazione delle tariffe a consumo rilevate dal tassametro.

L'Autorità ha pertanto ritenuto necessario integrare l'art. 25 del Regolamento mediante l'introduzione di una specifica disposizione concernente le tariffe predeterminate, stabilendo

espressamente che tali importi debbano risultare più convenienti rispetto al corrispondente prezzo calcolato mediante tassametro.

4. Qualità del servizio:

Per quanto concerne la qualità del servizio, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha formulato le seguenti osservazioni:

Caratteristiche dei veicoli in tema di emissioni:

Poiché che la riduzione delle emissioni inquinanti costituisce un obiettivo di interesse generale, è stato ritenuto necessario integrare l'art. 10 del Regolamento prevedendo che il bando di concorso specifichi le caratteristiche ambientali richieste ai veicoli da adibire al servizio.

Vetustà del parco veicolare:

L'Autorità ha ritenuto opportuno sollecitare l'introduzione nell'art. 24 del Regolamento una soglia massima di vetustà per i veicoli impiegati nel servizio taxi, eventualmente determinata sulla base di una pluralità di parametri quali l'anno di immatricolazione, il chilometraggio e la tipologia di alimentazione.

Climatizzazione dei veicoli:

E' stata altresì ritenuta opportuna la previsione dell'introduzione, tra le caratteristiche obbligatorie delle autovetture adibite al servizio, della presenza di un adeguato sistema di climatizzazione;

Trasparenza delle informazioni:

L'Autorità ha evidenziato la necessità di introdurre una specifica disposizione regolamentare finalizzata alla pubblicazione, in un'apposita sezione del sito istituzionale del Comune dedicata al servizio taxi, di tutte le informazioni rilevanti per l'utenza e per gli operatori del settore, con particolare riferimento a:

- numero delle licenze assentite;*
- Regolamento comunale;*
- tariffario vigente;*
- disciplina dei turni e degli orari di servizio;*
- Carta della qualità del servizio;*
- recapiti dell'ufficio competente alla gestione dei reclami;*

Pagamenti elettronici:

L'Autorità ha inoltre ritenuto necessario prevedere nel Regolamento l'obbligo di accettazione dei pagamenti tramite POS e l'obbligo per il tassista di rilasciare, su richiesta una ricevuta con i dettagli della corsa;

Standard di qualità:

Infine, l'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare specifici standard di qualità del servizio, individuando indicatori misurabili riferiti sia ai veicoli sia ai conducenti e prevedendo che

nella carta di qualità del servizio taxi siano pubblicizzati i predetti standard e i livelli raggiunti dai relativi indicatori anche mediante apposite indagini di customer satisfaction promosse dal Comune;

VISTE le osservazioni presentate da Confartigianato e CNA, acquisite rispettivamente al protocollo comunale n. 39853 dell'11 giugno 2026 e n. 40398 del 12 giugno 2026, concernenti sia la proposta di Regolamento sia alcuni aspetti affrontati nel parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;

VISTO il verbale degli incontri svolti il 4 giugno 2026 e il 19 giugno 2026, ai quali hanno partecipato le organizzazioni di categoria e alcuni operatori del settore, nel corso dei quali sono state esaminate le osservazioni formulate sia dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti sia dalle stesse organizzazioni di categoria;

DATO ATTO CHE tra le osservazioni qualificate dall'Autorità come necessarie e sottoposte al confronto con le organizzazioni di categoria assumono particolare rilievo:

- a) l'introduzione dell'obbligo di destinare una licenza taxi a veicolo idoneo al trasporto di persone con grave disabilità in carrozzina;
- b) l'istituzione della Commissione consultiva comunale;

con riferimento alla previsione di almeno un'autovettura taxi attrezzata per il trasporto di persone con grave disabilità in carrozzina, le organizzazioni di categoria hanno rappresentato che il territorio risulta già dotato di una rete articolata di servizi di trasporto sociale e di accompagnamento rivolti a persone con disabilità e anziani, gestiti direttamente o indirettamente da enti pubblici, associazioni e cooperative sociali. Le medesime organizzazioni hanno pertanto proposto, in alternativa all'obbligo previsto dall'Autorità, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai candidati che mettano a disposizione un'autovettura attrezzata per il trasporto di utenti in carrozzina;

CONSIDERATO CHE sulla questione dell'autovettura attrezzata per disabili:

- l'osservazione formulata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti è qualificata come necessaria;
- il relativo parere, pur non essendo vincolante, costituisce parere obbligatorio previsto dalla normativa vigente;
- il servizio taxi costituisce un servizio pubblico rivolto alla generalità dell'utenza;
- l'esistenza sul territorio di servizi di trasporto sociale rivolti a persone con disabilità e anziani non può ritenersi di per sé sufficiente a garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze di mobilità individuale delle persone con disabilità;

si ritiene necessario recepire l'indicazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti prevedendo che la nuova licenza taxi sia rilasciata esclusivamente per un'autovettura omologata e attrezzata per il trasporto per disabili in carrozzina. Tale previsione appare coerente con la natura pubblica del servizio e con l'esigenza di garantire pari condizioni di accesso alla mobilità a tutti gli utenti, senza distinzione alcuna;

Con riferimento all'osservazione dell'Autorità relativa all'istituzione della Commissione consultiva comunale, le organizzazioni di categoria hanno proposto di non procedere all'istituzione dell'organismo, suggerendo invece un Tavolo tecnico informale che consenta il confronto tra Amministrazione e operatori del settore mediante procedure più snelle e non formalizzate;

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento comunale vigente non prevede la Commissione consultiva;
- l'art. 4 della L.R. Marche n. 10/1998 attribuisce al Comune una facoltà e non un obbligo in merito alla sua istituzione;
- l'art. 8, comma 3, della medesima legge regionale consente l'istituzione della Commissione anche in forma associata tra più Comuni;

si ritiene opportuno prevedere, mediante l'introduzione dell'art. 4-bis del Regolamento, l'istituzione di un Tavolo tecnico informale quale sede di consultazione e confronto con gli operatori del settore.

L'eventuale istituzione della Commissione consultiva comunale viene rinviata all'esito delle verifiche concernenti la possibilità di uniformare la disciplina regolamentare degli autoservizi pubblici non di linea nell'ambito dei Comuni della Vallesina ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L. n. 21/1992 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE le ulteriori osservazioni indicate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti come necessarie risultano recepite nel testo della proposta regolamentare secondo le modalità e negli articoli successivamente indicati;

ATTESO CHE nelle note trasmesse dalle organizzazioni di categoria in data 11 e 12 giugno 2026 e nel corso dell'incontro del 19 giugno 2026 sono state ribadite le osservazioni concernenti:

- il contingente numerico delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC;
- la disciplina relativa alla partecipazione al concorso da parte di soggetti già titolari di altra licenza o autorizzazione rilasciata da diverso Comune;

A) Contingente numerico:

Le organizzazioni di categoria hanno ribadito che la contrazione del tessuto economico locale, conseguente alla riduzione del numero delle imprese attive, alla chiusura di importanti realtà produttive e alla progressiva scomparsa di alcuni centri direzionali, avrebbe determinato una riduzione della domanda di trasporto mediante taxi;

È stato inoltre evidenziato che un Comune limitrofo al territorio di Jesi ha recentemente rilasciato cinque autorizzazioni NCC, contribuendo ad incrementare l'offerta complessiva di trasporto non di linea sia nell'area della Vallesina che della Valmusone.

Le organizzazioni hanno pertanto sostenuto che l'attuale dotazione di tre taxi operativi sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno locale e che il rilascio di ulteriori autorizzazioni potrebbe incidere negativamente sugli equilibri economici delle attività già esistenti. È stato altresì rappresentato che gli operatori del servizio taxi si sono organizzati per garantire la reperibilità nell'arco delle ventiquattro ore e che, allo stato, non risulterebbero segnalazioni significative di disservizi o carenze nell'offerta.

B) Partecipazione al concorso da parte di titolari di altre licenze:

Le organizzazioni di categoria hanno inoltre reiterato le perplessità già formulate in merito alla previsione contenuta nell'art. 13, comma 2, della proposta di Regolamento, ritenendo potenzialmente incompatibile la partecipazione al concorso da parte di soggetti già titolari di licenza taxi o autorizzazione NCC con il divieto di cumulo previsto dall'art. 8, comma 2, della L. n. 21/1992;

RITENUTO per quanto attiene alle osservazioni delle organizzazioni di categoria contro dedurre quanto segue:

a1) contingente numerico:

in merito alle osservazioni concernenti il contingente numerico delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC, l'Amministrazione ritiene di confermare il numero delle licenze e delle autorizzazioni previsto dal Regolamento comunale vigente, senza procedere ad alcuna riduzione;

tale scelta risulta coerente con gli indirizzi espressi dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 452 del 16 dicembre 2025 e con l'obiettivo di garantire nel medio e lungo periodo un adeguato livello di offerta dei servizi pubblici non di linea nel territorio comunale;

rimane confermato il differimento della pubblicazione dei bandi relativi alle autorizzazioni NCC alla preventiva verifica della fattibilità di una regolamentazione coordinata con i Comuni della Vallesina, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L. n. 21/1992 e s.m.i.

si rileva inoltre che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti non ha formulato osservazioni contrarie al mantenimento dell'attuale contingente numerico, limitandosi a suggerire, quale misura eventuale e futura, la possibilità di prevedere licenze stagionali nel caso di accertate carenze di offerta in particolari periodi dell'anno;

b1) partecipazione al concorso di soggetti già titolari di licenza o autorizzazione

Con riferimento alla possibilità di partecipazione al concorso da parte di soggetti titolari di altra licenza taxi o autorizzazione NCC rilasciata da diverso Comune, si ritiene che tale previsione non contrasti con il divieto di cumulo previsto dall'art. 8, comma 2, della L. n. 21/1992. La proposta regolamentare prevede infatti che il candidato:

- dichiarare l'eventuale titolarità di altra licenza taxi o autorizzazione NCC;
- allegare una formale dichiarazione di rinuncia al titolo eventualmente posseduto;
- rendere efficace tale rinuncia esclusivamente nel caso di assegnazione della nuova licenza o autorizzazione;

ne consegue che, prima del rilascio del nuovo titolo, l'interessato dovrà dichiarare di aver rinunciato alla vecchia licenza ed il Responsabile del procedimento dovrà accertare l'effettiva rinuncia al precedente titolo autorizzativo, con la conseguenza che non potrà mai verificarsi una situazione di contemporanea titolarità di più licenze o autorizzazioni in capo al medesimo soggetto;

la disposizione risponde inoltre all'esigenza di favorire la più ampia partecipazione alle procedure selettive, nel rispetto dei principi di concorrenza e di libertà di accesso al mercato, purché compatibili con le finalità pubbliche perseguite dal servizio;

si evidenzia infine che la proposta regolamentare è stata trasmessa all'Autorità di Regolazione dei Trasporti e che, sullo specifico punto, non sono state formulate osservazioni o rilievi;

DATO ATTO CHE le ulteriori osservazioni formulate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti risultano recepite nei seguenti articoli del Regolamento:

- art. 5, commi 2, 4 e 5, rubricato "Condizioni di esercizio";
- art. 10, comma 1, lett. i), rubricato "Contenuto del bando";
- art. 11, commi 4 e 5, rubricato "Numero delle licenze taxi e numero delle autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente";

- art. 13, comma 2, lett. s), rubricato "Presentazione domanda di concorso";
- art. 17, comma 1, rubricato "Condizioni per il rilascio della licenza di taxi e dell'autorizzazione per noleggio con conducente";
- art. 20, comma 1, rubricato "Taxi di scorta e autovetture di riserva";
- art. 21, comma 1, lett. i), rubricato "Comportamento del conducente in servizio";
- art. 24, comma 1, rubricato "Caratteristiche delle autovetture";
- art. 25, comma 7, rubricato "Tariffe";
- art. 26, comma 2, rubricato "Turni ed orari di servizio";
- art. 29, commi 1 e 2, rubricato "Vigilanza, monitoraggio periodico e verifica della qualità";
- art. 38, comma 3, rubricato "Pubblicità e trasparenza".

TENUTO CONTO CHE gli autoservizi pubblici non di linea disciplinati dalla L. n. 21/1992 svolgono una funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi di trasporto pubblico di linea e soddisfano esigenze di mobilità individuale e collettiva attraverso prestazioni effettuate su richiesta dell'utenza;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione comunale intende contribuire al miglioramento dei servizi di mobilità rivolti alla collettività, evitando riduzioni dell'offerta di trasporto non di linea che potrebbero incidere negativamente sulla qualità dei servizi e sulle prospettive di sviluppo turistico del territorio;

CONSIDERATO altresì che devono essere adeguatamente considerate le esigenze delle persone con ridotta mobilità e che, pertanto, risulta necessario recepire la previsione formulata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti concernente la presenza, all'interno del contingente comunale, di almeno un'autovettura taxi idonea al trasporto di persone con grave disabilità in carrozzina;

RITENUTO PERTANTO al fine di garantire il diritto alla mobilità degli utenti, la funzionalità del servizio, l'accessibilità universale e il miglioramento dell'offerta destinata ai cittadini e ai visitatori del territorio comunale:

- di mantenere il contingente numerico di n. 4 licenze taxi;
- di prevedere che almeno una licenza sia destinata ad un'autovettura idonea al trasporto di persone con grave disabilità in carrozzina;
- di mantenere il contingente numerico di n. 2 autorizzazioni NCC;
- di differire la pubblicazione dei bandi relativi alle autorizzazioni NCC all'esito della verifica della fattibilità di una disciplina coordinata con i Comuni della Vallesina ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L. n. 21/1992 e s.m.i.;
- di eliminare dal nuovo Regolamento la disciplina delle licenze di progetto.

VISTA la proposta di modifica del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea – taxi e noleggio con conducente, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i., recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- la Legge Regionale Marche 6 aprile 1998, n. 10, recante "Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente".

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE
IL SEGUENTE DELIBERATO:

D E L I B E R A

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea – taxi e Noleggio con conducente, riportate nell'allegato quadro di raffronto (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare il testo coordinato del Regolamento Comunale in argomento con le modifiche di cui al punto precedente, allegato al presente atto (allegato B) parte integrante e sostanziale;
- 4) di mantenere, per il Comune di Jesi, il contingente numerico di n. 4 licenze taxi e n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente;
- 5) di disporre quale atto di indirizzo al Dirigente competente di differire la pubblicazione dei bandi per il rilascio delle autorizzazioni NCC all'esito di una concertazione a livello comprensoriale da avviare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L. n. 21/1992 e s.m.i, con i Comuni della Vallesina, finalizzata alla definizione di previsioni regolamentari uniformi da redigersi comunque entro un anno dalla data di approvazione della presente deliberazione;
- 6) di dare atto che il testo del regolamento di cui al precedente punto 3 sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito internet del Comune di Jesi nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione di I° livello "Disposizioni generali" sottosezione di II° livello "Atti Generali" oltre che nella rete civica sezione "Regolamenti" e in apposita sezione informativa;
- 7) di trasmettere all'Autorità di Regolazione Trasporti, la presente delibera e l'allegato regolamento fornendo evidenza dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni impartite;
- 8) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Matilde Sargenti Responsabile EQ del Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico dell'Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico;

Il Responsabile
Matilde Sargenti
(Atto firmato digitalmente)